

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA

ENERGY MANAGER

IL PRESENTE SCHEMA È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ ALLE NORME:
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
“REQUISITI GENERALI PER ORGANISMI CHE ESEGUONO LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE”

UNI CEI 11339:2023
ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON REGOLAMENTATE
ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA
Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

REVISIONE	RESPONSABILE	MOTIVAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
00	RGS	Emissione a seguito introduzione schema unico	RGQ	DG	31/05/2015
01	RGS	Modifica riferimenti normativi	RGQ	DG	31/08/2015
02	RGS	Modifica rif. normativi, mantenimento e rinnovo	RGQ	DG	25/08/2016
03	RGS	Eliminazione disposizioni transitorie	RGQ	DG	31/05/2017
04	RGS	Modifica punto 5.5	RGQ	DG	30/06/2020
05	RGS	Revisione a seguito Norma UNI 11339:2023	RGQ	DG	25/03/2024
06	RGS	Mod. punto 5.2	RGQ	DG	31/07/2024
07	RGS	Mod. punto 5.3 e 13	RGQ	DG	30/09/2024

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E SETTORI DI CERTIFICAZIONE	La liberalizzazione e la globalizzazione dei mercati richiedono in misura sempre crescente figure professionali capaci di coniugare conoscenze nel campo energetico ed ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione, dotate della capacità di mantenersi continuamente e costantemente aggiornate sull'evoluzione delle tecnologie, delle metodologie e della normativa in modo da poter impostare una efficiente gestione dell'energia presso qualsiasi organizzazione. L'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è quindi una persona che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente, come definita nella norma UNI CEI 11339:2023 "Gestione dell'energia – Esperto in Gestione dell'Energia – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità". Tale soggetto è in grado di: - promuovere e gestire l'uso razionale dell'energia con l'obiettivo di migliorare il livello di prestazione energetica; - effettuare le diagnosi energetiche in conformità alla UNI CEI EN 16247 parti 1-4 essendo conforme alla UNI CEI EN 16247-5. Come tale l'EGE è in grado di promuovere e gestire l'uso razionale dell'energia e il connesso impiego di risorse e materiali individuando politiche, interventi, procedure e quanto altro necessario per attuare azioni di miglioramento della prestazione energetica e delle conseguenti implicazioni ambientali nelle organizzazioni, valutandone e rendicontandone i risultati, anche attraverso la diffusione di Sistemi di Gestione dell'energia conformi alla UNI CEI EN ISO 50001. I soggetti che possono essere interessati ad utilizzare le competenze professionali dell'Esperto in Gestione dell'Energia qualificato possono essere: - utenti/clienti (di tutti gli ambiti: processi, edifici, trasporti) con rilevanti consumi di energia singoli o raggruppati in consorzi o strutture associative: in generale, consumatori intermedi e finali interessati alla gestione efficiente dell'energia; - distributori e fornitori di vettori energetici, grossisti e traders; - ESCO - Società di servizi energetici; - società di ingegneria e strutture di servizi tecnici per l'effettuazione di attività di diagnosi energetica e studi di fattibilità e per il supporto ai clienti finali nell'accesso agli incentivi; - organismi del terziario (bancari, finanziari, assicurativi, ecc.); - agenzie energetiche nazionali, regionali e/o locali; - enti di governo e enti locali, per la gestione della loro prestazione energetica e per lo sviluppo di piani e programmi appropriati e per le attività di controllo, di verifica e in generale di attuazione della normativa; - università e altri centri di ricerca e istituti formativi per attività di ricerca, di formazione e di consulenza tecnico scientifica nel settore; - organizzazioni pubbliche e private, appartenenti a qualsiasi settore produttivo e/o di servizi e di qualsiasi dimensione che intendano adottare ed applicare volontariamente un Sistema di Gestione dell'Energia.
---	--

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E SETTORI DI CERTIFICAZIONE	Nella norma UNI CEI 11339:2023, al requisito pn. 4.2 – Specializzazioni, si legge che in ragione di una maggiore definizione dei campi di competenza dell'EGE, sono definite due macro-attività specializzate in funzione del settore di intervento prevalente: - EGE Civile - EGE Industriale Un EGE può essere competente in entrambi i settori. <u>1.1 - EGE settore civile</u> Le competenze di questa specializzazione sono focalizzate prevalentemente sulle prestazioni energetiche del settore civile e terziario e si concretizzano: 1. nella diagnostica energetica con esplicito riferimento ai campi di applicazione della UNI-CEI EN 16247, parte 2 (edifici); 2. nella gestione e controllo dei sistemi energetici relativamente agli insediamenti urbanistici omogenei (sia civili che industriali) in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia; 3. nella gestione delle organizzazioni e/o degli edifici dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente, da: a) condizioni climatiche locali; b) caratteristiche dell'involucro edilizio; c) condizioni ambientali interne di progetto; d) caratteristiche ed impostazioni dei sistemi tecnici di edificio; e) attività e processi svolti all'interno dell'edificio; f) comportamento degli occupanti e gestione operativa; 4. nella gestione energetica di apparecchiature ed impiantistica, anche complesse, che possono essere utilizzate normalmente anche in strutture civili; 5. nella gestione energetica di flotte aziendali o trasporti (così come definiti nella UNI CEI EN 16247-4) qualora siano connessi al contesto, civile e terziario, dell'organizzazione. <u>1.2 - EGE settore industriale</u> Le competenze di questa specializzazione sono focalizzate prevalentemente sulle prestazioni energetiche di processo nei settori industriali e produttivi e si concretizzano: 1. nella diagnostica energetica con esplicito riferimento ai campi di applicazione della norma UNI CEI EN 16247, parte 3 (processi); 2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici relativamente ad organizzazioni, aziende, insiemi tecnologici, organismi con finalità di produzione di beni e/o servizi in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia; 3. nella gestione delle organizzazioni dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente: a) dall'utilizzo diretto ed indiretto da parte di processi produttivi; b) dalle infrastrutture e reti di stabilimento ivi compresi gli impianti di produzione di energia; c) da altri processi produttivi, inseriti anche all'interno di strutture civili purché prevalenti, per significatività industriale relativa all'uso e consumo dell'energia;
---	---

	ESEMPIO: alcuni esempi di processo sono quelli in cui l'energia è utilizzata: - direttamente da un processo, per esempio forni, essiccatori a fiamma diretta, ecc.; - indirettamente da un processo (per esempio scambiatori di calore, distillazione, estrusione, ecc.) ivi comprese le specifiche fasi di produzione (per esempio avvio, spegnimento, cambio di produzione, pulizia, manutenzione, laboratorio e movimentazione del prodotto); - processi di utenza [per esempio sistemi azionati da motori (ventilatori, pompe, motori, compressori, ecc.), vapore, acqua calda], ivi compresa la autoproduzione di energia; - altri processi (per esempio sterilizzazione negli ospedali, cappe fumi, laboratori ecc.). 4. nella gestione di flotte aziendali o trasporti (come definiti dalla UNI CEI EN 16247, parte 4) qualora siano connessi al contesto, industriale e produttivo, dell'organizzazione.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). L. 9 gennaio 1991 n° 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i. D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 192 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e s.m.i. D.Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" il documento modifica le regole sugli obblighi previsti per la copertura energetica da fonti rinnovabili e per la certificazione energetica in sede di compravendita e locazione D.Lgs. 4 luglio 2014 n° 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e s.m.i. D.M. 26/6/15 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti min. degli edifici" D.M. 26/6/15 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" D.Lgs. n. 199 del 8 novembre 2021 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. D.M. Ambiente 21/06/2024 Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili - Missione 2, Componente 2, Riforma 1.1 del Pnrr

2. RIFERIMENTI NORMATIVI	D. Intedirettoriale 14/06/2024) Criteri e modalità per l'accesso agli incentivi per contratti di sviluppo per la realizzazione di programmi di sviluppo industriale o per la tutela ambientale in relazione ad investimenti per la produzione di dispositivi utili per la transizione ecologica quali pannelli solari, turbine eoliche, batterie, elettrolizzatori e prodotti per la cattura e lo stoccaggio della CO₂ - Missione 2, Componente 2, Investimento 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) LEGGE 12 luglio 2024, n. 101 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (<i>per quanto applicabile</i>). Delibere settoriali applicabili (es. Decreto MASE n. 414 del 7/12/2023 – sulle Comunità Energetiche Rinnovabili) UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone¹ UNI CEI 11339 - Gestione dell'energia – Esperto in gestione dell'energia – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità. UNI CEI 11352 - Gestione dell'energia – Società che forniscono servizi energetici (ESCO) Requisiti generali, lista di controllo per la verifica dei requisiti dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta di servizio UNI CEI EN 15900 Servizi di efficienza energetica - Definizioni e requisiti UNI CEI EN 16247-1 Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali UNI CEI EN 16247-2 Diagnosi energetiche - Parte 2: Edifici UNI CEI EN 16247-3 Diagnosi energetiche - Parte 3: Processi UNI CEI EN 16247-4 Diagnosi energetiche - Parte 4: Trasporto UNI CEI EN 16247-5:2015 Diagnosi energetiche - Parte 5: Competenze dell'auditor energetico UNI CEI EN ISO 50001 Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso UNI ISO 50004 Sistemi di gestione dell'energia - Linee guida per l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione dell'energia ISO 50001 UNI ISO 50006 Sistemi di gestione dell'energia - Misurazione della prestazione energetica utilizzando il consumo di riferimento (Baseline - EnB) e gli indicatori di prestazione energetica (EnPI) - Principi generali e linee guida UNI ISO 50015 Sistemi di gestione dell'energia - Misura e verifica della prestazione energetica delle organizzazioni - Principi generali e linee guida CEN Guide 14:2010 Common policy guidance for addressing standardisation on qualification of professions and personnel
--	---

¹ si applica al solo operato dell'Organismo e non dei candidati

3. NORME REGOLAMENTARI E DEONTOLOGICHE	L'invio della richiesta di certificazione e successiva iscrizione nei registri en.i.c. prevede la sottoscrizione ed il rispetto del Regolamento Generale (RG_001), delle Norme Deontologiche (NR_001), del Regolamento d'Uso del Marchio di Certificazione (NR_002) e del tariffario (TP_001), documenti tutti presenti sul sito internet di en.i.c. oltre che del Reg. RG-09 di Accredia. La richiesta di certificazione costituisce inoltre dichiarazione di conoscenza e di impegno al rispetto dei requisiti etici e deontologici indicati nell'appendice B della Norma UNI 11339:2023.
4. ACCESSO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE	L'accesso alla procedura di valutazione prevede, da parte del candidato, il possesso di una combinazione di requisiti di apprendimento formale (titolo di studio) e apprendimento informale (esperienza professionale). Come si può prendere visione dalla tabella riportata al punto 4.3, a parità di ambito formativo (Umanistico-Sociale o Scientifico-Tecnologico) innalzandosi il livello del titolo di studio diminuiscono gli anni di esperienza professionale richiesta. L'apprendimento informale inoltre deve essere riferito a precise attività e compiti come riportato di seguito. 4.1 - APPRENDIMENTO FORMALE Sono accettati tutti, a partire dal livello EQF 4, i titoli, corsi e diplomi riconosciuti od equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e riportati di seguito in relazione ai citati livelli EQF². Per casi di dubbia interpretazione, o anche per titoli stranieri, è compito del candidato presentare idonea documentazione al fine di permettere all'Organismo di Certificazione di prendere atto delle relative equipollenze, mediante ad esempio documenti tipo "Diploma supplement". Per laureati in periodi precedenti al recente riordino dei corsi di laurea sono equiparate alle lauree magistrali suddette le lauree quinquennali in ingegneria ed architettura e le lauree quadriennali in fisica e chimica, così come sono equiparate alle lauree triennali suddette i diplomi di laurea triennali in ingegneria, architettura, fisica e chimica. 4.2 - APPRENDIMENTO INFORMALE L'apprendimento informale (esperienza lavorativa) sotto forma di adeguata esperienza professionale nel settore della gestione dell'energia è considerato un aspetto significativo del percorso formativo dell'EGE. Il numero minimo di anni richiesti per l'apprendimento informale è indicato di seguito. Gli anni di apprendimento informale non devono necessariamente essere continuativi potendo essere conseguiti in un periodo maggiorato di 5 anni rispetto agli anni minimi richiesti per lo specifico livello. L'apprendimento informale è scollegato dall'apprendimento formale (percorso curriculare scolastico), quindi, può essere acquisito anche durante l'apprendimento formale (Esempio: alternanza scuola lavoro, stage, attività lavorativa vera e propria durante l'apprendimento formale, ecc.).

² Una tabella esplicativa è riportata nell'Appendice A.2 della norma UNI CEI 11339:2023.

**4. ACCESSO
ALLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE**

4.3 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Per accedere alla procedura di valutazione il candidato deve poter dimostrare adeguata esperienza documentata con lettere di incarico/referenze e/o altra documentazione pertinente.

Si riporta di seguito una tabella che dettaglia i requisiti minimi di apprendimento formale e informale che consentono l'accesso alla procedura di valutazione (esame):

apprendimento formale LIVELLO NQF conoscenze	Apprendimento informale (Anni minimi richiesti)
4 A.D. ³ Scientifico-Tecnologica	5
4 A.D. ² Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria	10
5 A.D. ² Scientifico-Tecnologica	4
5 A.D. ² Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria	7
6 A.D. ² Scientifico-Tecnologica	4
6 A.D. ² Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria	6
7 A.D. ² Scientifico-Tecnologica	3
7 A.D. ² Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria	5

Il candidato deve poter dimostrare il possesso del requisito di esperienza lavorativa richiesto, avendo svolto mansioni tecniche e/o manageriali nella gestione dell'energia (energy management).

In particolare, si considerano esperienze nel settore dell'energia:

- ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza;
- consulenze come libero professionista;
- redazione di studi di fattibilità;
- progettazione ed erogazione di docenze;
- gestione dei progetti;
- analisi dei rischi di progetto;
- diagnosi energetiche/audit energetico/analisi energetica;
- audit⁴ per sistemi di gestione dell'energia;
- analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici;
- conduzione e manutenzione impianti;
- supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia;
- sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di sistemi di gestione dell'energia.

Tali esperienze devono essere riferite al settore richiesto (civile e/o industriale).

In particolare, s'intende per esperienza lavorativa:

- nel settore Industriale: attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e produzione di energia, acqua, gas, sistemi di trasporto (ove applicabili);
- nel settore Civile: attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e commercio nelle applicazioni civili, nell'edilizia pubblica e privata.

³ Area Disciplinare ai sensi della legislazione vigente (Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893)

⁴ Si intende per "audit" quello previsto nella ISO 19011.

4. ACCESSO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE	4.4 - COMPITI Le competenze che devono essere possedute dall'EGE devono fare riferimento ai compiti sotto riportati: A) Attuare e mantenere sistemi di gestione dell'energia A.1 analisi approfondita e periodica del sistema energetico in cui si trova ad operare: A.1.1 dei processi, edifici, servizi, trasporti, degli impianti e delle tecnologie; A.1.2 delle modalità di gestione dei temi energetici da parte dell'organizzazione (politica energetica, prassi, procedure, ecc.); A.2 introduzione di una politica energetica nell'organizzazione o, se già presente, attività di verifica che essa sia stata attuata e mantenuta in maniera conforme indipendentemente dallo schema adottato (UNI CEI EN ISO 50001, ecc.); A.3 promozione dell'introduzione e del mantenimento all'interno dell'organizzazione dei sistemi di gestione dell'energia conformi alla UNI CEI EN ISO 50001. B) Gestire i contenuti tecnici della contrattualistica pertinente B.1 definizione delle specifiche tecniche attinenti agli aspetti energetici dei contratti per l'attuazione, gestione, manutenzione di un'EPIA; B.2 analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia. C) Eseguire diagnosi energetiche in conformità alla serie UNI CEI EN 16247 e studi di fattibilità C.1 diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili in conformità alla serie UNI CEI EN 16247 C.1.1 inventario energetico; C.1.2 modello energetico; C.1.3 analisi tecnico economica; C.1.4 reportistica; C.2 studio di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi (compito extra EN 16247) D) Valutare e misurare i risparmi energetici D.1 misura e monitoraggio degli EnPI; D.2 misura e verifica dei risparmi energetici ottenuti dall'EPIA. E) Supervisionare gli impianti e i sistemi energetici E.1 ottimizzazione energetica della conduzione e manutenzione degli impianti; E.2 impostazione della gestione, monitoraggio e controllo dei sistemi energetici. F) Applicare in modo appropriato la legislazione e la normativa tecnica in campo energetico e ambientale G) Redigere e curare la reportistica e l'informazione per la direzione, il personale e l'esterno H) Promuovere la transizione energetica e la de carbonizzazione Introduzione dell'Innovazione tecnologica (per esempio: IoT, IA, BACS, Comunità Energetiche, Smart Micro Grid), attuazione di criteri di sostenibilità connessi con l'uso e la gestione dell'energia, per supportare la definizione della "impronta di carbonio" dei prodotti finali, includendo sia la emissione dei gas climalteranti dovuti alle materie prime utilizzate secondo l'approccio della valutazione ciclo di vita. Attuazione di criteri di economia circolare connessa con l'uso e la gestione dell'energia.
---	---

4. ACCESSO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE	<u>Per essere ammesso alla procedura di valutazione:</u> - il candidato deve avere obbligatoriamente svolto, fra tutti i compiti sopra riportati quelli previsti ai punti: • C.1 (eseguire) diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili in conformità alla serie UNI CEI EN 16247; • D.2 (eseguire la) misura e verifica dei risparmi energetici ottenuti dall'EPIA (Azione di miglioramento della prestazione energetica); • F Applicare in modo appropriato la legislazione e la normativa tecnica in campo energetico e ambientale; • G Redigere e curare la reportistica e l'informazione per la direzione, il personale e l'esterno; - nonché almeno due ulteriori sotto compiti diversi da quelli obbligatori e precedentemente riportati. L'evidenza documentale relativa ai citati prerequisiti è data da: - curriculum vitae; - documenti tecnici; - citazione del nome del candidato nei documenti tecnici o in eventuali lettere di referenza ed altra documentazione pertinente in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività con i relativi riferimenti. Le suddette evidenze potranno essere documentate da contratti, lettere di incarico frontespizi di rapporti e progetti, diagnosi energetiche, fatture, e così via, in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività con i relativi riferimenti⁵.
5. ESAME DI CERTIFICAZIONE	Il candidato che ha dimostrato il possesso dei requisiti di accesso alla procedura di valutazione è ammesso a sostenere le prove d'esame che hanno lo scopo di verificare se il candidato possiede le conoscenze e le abilità, di seguito descritte, per assolvere con autonomia e responsabilità i compiti previsti al punto 4.3. 5.1 - ARGOMENTI DELLE PROVE DI ESAME (pn. 5 delle Norma UNI CEI 11339:2023) Si riportano di seguito i requisiti di conoscenza e abilità richiesti che costituiscono gli argomenti delle prove d'esame. 5.1.1 – Conoscenze da possedere K01) conoscenza approfondita dei contenuti delle seguenti norme: UNI CEI EN ISO 50001, UNI ISO 50004, UNI ISO 50006 e UNI ISO 50015; K02) conoscenza dei principi generali dei sistemi di gestione e conoscenza di base (scopie principali contenuti) delle altre norme della famiglia della UNI CEI EN ISO 50001 riportate al punto 2; K03) conoscenza approfondita delle principali tecnologie degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, accumulo e uso dell'energia e della relativa gestione e controllo. Per ogni tecnologia: campi applicativi tipici, schema di funzionamento, principali elementi costruttivi, aspetti energetici correlati (ad esempio: taglie di potenza, rendimenti e altri EnPI, consumi/benchmark, ecc.), sistemi di misura, regolazione e monitoraggio;

⁵ Alcuni esempi di documenti idonei a fornire l'evidenza richiesta sono riportati nelle istruzioni per la compilazione del mod. AUT_021_EM.

5. ESAME DI CERTIFICAZIONE	K04) conoscenza approfondita delle principali tecnologie delle fonti rinnovabili. Per ogni tecnologia: campi applicativi tipici, schema di funzionamento, principali elementi costruttivi, aspetti energetici correlati ad esempio: taglie di potenza, rendimenti e altri EnPI, consumi/benchmark, ecc.), sistemi di misura, regolazione e monitoraggio; K05) conoscenza di base delle implicazioni ambientali degli usi energetici negli edifici, nei processi e nei trasporti: utilizzo di materie prime e risorse ambientali, rifiuti, emissioni; K06) conoscenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, di altri combustibili, dei carburanti e del teleriscaldamento e teleraffrescamento: funzionamento dei mercati e attori coinvolti, tipologia delle offerte di fornitura, forme contrattuali (ad esempio PPE), tariffe, prezzi, relativa fiscalità e loro strutturazione; K07) conoscenze delle metodologie di valutazione economica dell'EPIA: strutturazione del business plan, indicatori di redditività degli investimenti, fonti e strumenti di finanziamento (ad esempio: finanza di progetto - "project financing" e FTT - Finanziamento Tramite Terzi), cenni sui criteri di bancabilità, strumenti di incentivazione e fiscalità, valutazione dei rischi di progetto, LCCA; K08) conoscenze della identificazione e delle relative metodologie e tecnologie di misura, verifica, monitoraggio degli EnPI e dei relativi fattori di normalizzazione e aggiustamento e dei vettori energetici; K09) conoscenza delle metodologie di calcolo attraverso gli EnPI dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti e degli altri benefici non energetici correlati (Multiple benefits); K10) conoscenza delle principali forme contrattuali legate all'attuazione di EPIA, ad esempio, contrattualistica a garanzia di risultato (EPC), contrattualistica applicabile alla PA; K11) conoscenza di base del project management, della comunicazione e reportistica; K12) conoscenza di base della legislazione nazionale cogente (ad esempio: regolamenti EU, leggi, decreti, delibere) in materia energetica e in materia ambientale (ad esempio: ETS, F-Gas, Impronta di carbonio, Autorizzazioni ambientali, Garanzia d'Origine, Finanza sostenibile, Decarbonizzazione, ecc.); K13) conoscenza di base delle tecnologie innovative di digitalizzazione applicabili al settore energetico: ad esempio IoT, IA, BACS; K14) conoscenza approfondita delle UNI CEI EN 16247 parti 1-4 per le diagnosi energetiche e delle relative linee guida applicative; K15) conoscenza della normativa tecnica in materia energetica diversa da quella di cui a K01 e K02; K16) conoscenza di base delle tipologie di rischio associabili all'EPIA e alla loro gestione (tecnologico, di mercato e legislativo). 5.1.2 – Abilità da possedere S01) saper individuare i documenti di riferimento per poter svolgere l'analisi del sistema energetico tenendo in adeguato conto lo scopo e i confini del suo compito. ESEMPIO: documentazione necessaria per: svolgere una diagnosi, implementare un SGE, implementare un piano di misurazione e monitoraggio, eseguire un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica; S02) saper individuare nella struttura organizzativa del committente le figure e/o le procedure significative che possono influenzare la prestazione energetica;
--	---

5. ESAME DI CERTIFICAZIONE	S03) saper condurre colloqui, interviste, riunioni con le figure coinvolte nel proprio compito; S04) saper impostare, pianificare, implementare, gestire e relazionare le attività inerenti al proprio compito; S05) saper individuare e definire gli EnPI e i fattori di aggiustamento di un sistema energetico; S06) saper eseguire una analisi degli scostamenti (gap analysis) applicata ai sistemi energetici tra la situazione iniziale (as is) e il livello obiettivo (to be); S07) saper pianificare, progettare e implementare un piano di misurazione e monitoraggio; S08) saper effettuare una analisi economica degli investimenti; S09) saper effettuare una diagnosi energetica secondo la UNI CEI EN 16247 e s.m.i.; S10) saper effettuare una analisi energetica secondo la UNI CEI EN ISO 50001 e s.m.i.; S11) saper predisporre ed implementare un sistema di gestione dell'energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001; S12) saper predisporre un piano di miglioramento dell'efficienza energetica in relazione alle seguenti potenziali classi di EPIA: a) misure finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, b) sostituzione, modifica o aggiunta di apparecchi e impianti, c) esercizio più efficiente, d) ottimizzazione continua dell'esercizio delle apparecchiature tecniche, e) miglioramento della manutenzione, f) attuazione di programmi finalizzati al cambiamento comportamentale, g) sviluppo di sistemi di gestione dell'energia. S13) saper impostare e promuovere un piano di comunicazione e/o un piano formativo rivolto a tutti gli utenti dei sistemi energetici finalizzato a stimolare cambiamenti comportamentali; S14) saper delineare gli aspetti tecnico-energetici di un contratto relativo alla fornitura di un vettore, un prodotto, un bene e/o un servizio energetico con o senza garanzia di risultato; S15) saper sviluppare adeguata reportistica relativamente ai temi di competenza; S16) saper effettuare un'analisi di rischio. 5.1.3 Correlazione Compiti - Conoscenze e Abilità I compiti richiesti all'Esperto nella Gestione dell'Energia sono quelli riportati al punto 4.4 del presente schema di certificazione. La correlazione tra i compiti, conoscenze e abilità è riportata nel prospetto presente in appendice A. 5.2 - STRUTTURA Prima prova scritta (PS1), principalmente finalizzata alla valutazione del possesso delle conoscenze e consistente in n° 30 domande a risposta multipla. Per ogni domanda sono presenti 4 possibili risposte delle quali solo una è corretta.
---------------------------------------	--

5. ESAME DI CERTIFICAZIONE	Le domande saranno articolate come segue: - n° 20 domande chiuse di carattere generale valide per entrambe le specializzazioni (civile e industriale) di cui almeno due per ogni compito di cui al precedente punto 5.1.1; - n° 10 domande chiuse per ciascuna delle specializzazioni richieste (Civile o Industriale). Per i candidati che si presentano a sostenere l'esame per entrambe le specializzazioni, la prima prova scritta a valenza comune, è sostenuta una sola volta. La prova d'esame dovrà essere svolta nel tempo massimo di 60 minuti se l'esame è relativo a una sola specializzazione, e ulteriori 20 minuti per la seconda specializzazione, se richiesta. <u>Seconda prova scritta (PS2):</u> La prova consisterà nella somministrazione di almeno 4 domande a risposta aperta per la valutazione delle conoscenze e delle abilità riferite ad un caso di studio che potrà essere strutturato come diagnosi (completa o parziale) o come ipotesi di efficientamento. Il caso di studio conterrà una situazione reale dalla quale il candidato rileverà i dati da sviluppare per fornire risposte appropriate. Come previsto dalla norma il caso di studio potrà essere: - preimpostato da sottoporre a valutazione (potrebbe essere impostato volontariamente anche in modo errato); - impostato fino ad un certo punto. L'esaminando deve portarlo a termine o sviluppare uno o più passaggi successivi (per esempio: definire la baseline, effettuare l'analisi costi benefici, impostare un sistema di monitoraggio e misurazione, identificare gli indicatori di performance, fare un'analisi economica, ecc.). Per ciascuna domanda il candidato dovrà fornire una risposta appropriata sostenuta da elaborazioni logiche o analitiche e contenuta in un massimo di 10 righe. La prova scritta di tipo PS2 avrà la durata massima di 60 minuti per ciascuna specializzazione richiesta. Le due prove scritte devono essere sostenute entrambe ed il mancato superamento della prima non costituisce condizione ostativa allo svolgimento della seconda. <u>Esame orale:</u> consistente in n° 5 domande aperte con tempo a disposizione minimo di 30 minuti e massimo di 60 minuti per ogni specializzazione richiesta, necessario per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato. Le domande somministrate sono selezionate in modo da coprire, a campione, gli elementi del punto 5 della Norma UNI CEI 11339:2023 e sono scelte dall'esaminatore anche tenendo conto delle risposte non esatte fornite dal candidato nelle prove scritte sostenute e/o nell'esperienza lavorativa. Delle cinque domande una sarà sempre riferita alle diagnosi energetiche svolte secondo la serie UNI CEI EN 16247.
---------------------------------------	---

5. ESAME DI CERTIFICAZIONE

5.3 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SUPERAMENTO DELLE PROVE

Prima prova scritta: viene attribuito un punto per ciascuna delle risposte corrette. Per le risposte errate o non date non viene attribuito alcun punteggio. Il punteggio massimo (30 risposte corrette) viene rapportato al 100% ed il risultato conseguito viene arrotondato all'unità per eccesso o per difetto se, la parte decimale, risulta superiore o inferiore a 5 decimi.

Seconda prova scritta:
Ogni risposta sarà valutata in riferimento agli aspetti relativi alla qualità del contenuto ed alla organicità della sua esposizione in conformità a quanto riportato nel modulo di somministrazione della prova stessa.
Per ciascuna delle domande oggetto di valutazione potrà essere attribuito un punteggio totale variabile da un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti con la seguente griglia di valutazione:

Parametri ed indicatori	Livelli di prestazione	Punteggio per domanda
Correlazione compiti (conoscenze e abilità)	a) Consapevolezza dei problemi e collegamenti appropriati, coerenti ed organici.	10
	b) Articolazione organica e consequenziale	8
	c) Articolazione semplice ma organica	6
	d) Articolazione poco organica con qualche difficoltà di collegamento	4
	e) Articolazione disorganica ed incoerente	2

Per superare ciascuna prova scritta sostenuta il candidato deve ottenere un punteggio pari o superiore al 60% rispetto al punteggio massimo ottenibile.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver superato entrambe le prove scritte.
Se il candidato ha superato una sola delle due prove scritte, non è ammesso all'orale però la prova superata rimane valida per un anno, trascorso il quale dovrà ripetere l'esame per intero.

Prova orale: Per ogni domanda aperta può essere raggiunto il punteggio massimo di punti 10 utilizzando la stessa griglia di valutazione sopra riportata in riferimento alla seconda prova scritta.

Per superare la prova orale il candidato deve ottenere un punteggio pari o superiore al 70% rispetto al punteggio massimo ottenibile per ciascuna specializzazione richiesta.

Se il candidato ha superato entrambe le prove scritte ma non l'esame orale potrà ripetere la prova orale entro un tempo massimo di un anno. Superato tale termine dovrà ripetere l'esame per intero.

5. ESAME DI CERTIFICAZIONE	5.4 - ESAMINATORI/COMMISSARI La Commissione d'esame, nel suo insieme, deve avere competenza tecnica specifica superiore a quella prevista per i candidati che sostengono l'esame. Il parere del/i soggetto/i portatore/i delle competenze tecniche è vincolante ai fini del superamento o meno dell'esame. Il numero dei commissari di esame sarà determinato in relazione al numero dei candidati in modo da consentire il rispetto della tempistica minima e massima della prova orale. La competenza tecnica di questa persona o gruppo di persone può essere dimostrata tramite il possesso della certificazione accreditata da almeno cinque anni in conformità alla norma UNI CEI 11339 (civile e/o industriale) in funzione dell'esaminando. 5.5 - PRESENZE AGLI ESAMI Alle sessioni di esami potranno essere presenti, anche in assenza di preavviso, ispettori Accredia o altri ispettori incaricati da en.i.c. 5.6 - MATERIALE CONSULTABILE E' consentita la consultazione delle norme e l'uso di calcolatrice di tipo scientifico non programmabile. Non è consentito avere al seguito cellulari o comunque strumenti di comunicazione elettronica che dovranno essere tenuti rigorosamente spenti o consegnati alla commissione di esame. L'inosservanza di questo punto comporta l'allontanamento dall'aula (reale e/o virtuale) e l'annullamento della prova.
6. ISCRIZIONE AL REGISTRO en.i.c. DELLE PERSONE CERTIFICATE	Il candidato che: - ha dimostrato il possesso dei requisiti di apprendimento formale e informale - ha superato l'esame di certificazione in riferimento al presente schema e alla specializzazione prescelta - ha dimostrato il pagamento delle quote previste - risulta in regola con gli altri adempimenti previsti nel Regolamento Generale dell'OdC (RG_001 art. 4.5) viene iscritto nel registro delle persone certificate en.i.c. degli ESPERTI IN GESTIONE DELL'ENERGIA – ENERGY MANAGER nella sezione prescelta, industriale o civile, riceve il certificato delle competenze e il logo dell'Organismo di Certificazione. La decisione sulla certificazione è presa dall'OdC unicamente in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. L'Organo di Delibera dovrà prevedere al proprio interno il possesso di adeguate competenze in materia di: - conoscenza dei processi decisionali relativi alla certificazione - conoscenza della legislazione e della normativa tecnica applicabile al settore dell'energia - conoscenza del settore energia - conoscenza della norma UNI CEI 11339

6. ISCRIZIONE AL REGISTRO en.i.c. DELLE PERSONE CERTIFICATE	Il personale che prende decisioni in merito alla certificazione può avvalersi di un esperto, con diritto di veto, in possesso di conoscenze ed esperienze nell'ambito della certificazione degli esperti in gestione dell'energia. Nessuno dei componenti dell'Organo di Delibera (compreso l'eventuale esperto) deve aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione.
7. CONTENUTI DEL CERTIFICATO	Il certificato deve riportare i seguenti riferimenti: - numero del certificato - nome persona certificata e relativo codice fiscale - nome Organismo di Certificazione - le norme tecniche applicabili: UNI CEI 11339:2023 e UNI CEI EN 16247-5:2015 - la figura professionale e il/i settore/i di riferimento (civile e/o industriale) - data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza, firma del rappresentante legale o suo specifico delegato.
8. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	Trattandosi di figura professionale che gestisce l'uso dell'energia in modo efficiente coniugando conoscenze nel campo energetico ed ambientale è necessario che l'EGE segua percorsi autonomi o guidati di aggiornamento professionale continuo per almeno 16 ore/anno.
9. ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	Durante il periodo di validità della certificazione la persona certificata per una specializzazione, avendone i requisiti, può presentare domanda di certificazione anche per l'altra specializzazione. In questa ipotesi il candidato, se nel frattempo non sono intervenute modifiche alle norme di settore, sarà esentato dal sostenere la parte comune della prima prova scritta ma dovrà sostenere tutte le prove specifiche per la seconda specializzazione (vedasi esame di certificazione).
10. DURATA E CONTROLLO	10.1 - DURATA DELLA CERTIFICAZIONE La certificazione en.i.c. ha una durata di cinque anni. 10.2 - SORVEGLIANZA Durante il periodo di validità della certificazione en.i.c. effettuerà attività di sorveglianza a livello documentale con cadenza annuale.
11. MANTENIMENTO ANNUALE	Annualmente, prima della scadenza annuale, come previsto all'art. 5 del Regolamento Generale dell'Ente (RG_001 art. 5), il Personale Esperto iscritto nel Registro delle persone certificate dovrà produrre a en.i.c.: 1. domanda di mantenimento

**11.
MANTENIMENTO
ANNUALE**

2. presenza di un processo di aggiornamento professionale continuo (long life learning), ossia ore di aggiornamento professionale per anno. L'evidenza potrà essere fornita producendo attestati/contratti/fogli presenze/verbali/incarichi, ecc. di partecipazione ad attività di formazione / convegni / docenze / relazioni / gruppo di lavoro normativo o tecnico, di almeno 16 ore durante l'anno, finalizzate al mantenimento delle competenze. Sarà compito di questo Organismo di Certificazione valutare la pertinenza delle evidenze presentate sulla base delle conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità riportate al punto 5 della presente norma.

Come previsto dalla Norma UNI 11339:2023, nel caso in cui il professionista non fornisca evidenza dell'aggiornamento professionale il certificato rimarrà sospeso per un massimo di sei mesi. Trascorso tale termine, in assenza di evidenze, il certificato sarà revocato.

3. continuo esercizio della professione o incremento di crediti formativi nel caso di perdita di lavoro. Per l'evidenza dello svolgimento dell'attività il candidato dovrà produrre incarichi, contratti, ecc., attraverso i quali dimostri di aver svolto una o più attività in modo continuativo nell'ambito dei compiti (obbligatori e non obbligatori) richiamati dalla presente norma al punto 4. A tal fine potrà essere considerata la somma di più attività ciascuna relativa ad uno o più compiti tra quelli sopra indicati. Per dimostrare la continuità lavorativa è necessario che gli incarichi coprano un periodo di attività pari ad almeno 6 mesi nell'anno di riferimento. A tal fine è utile che nella documentazione sia evidente e riscontrabile il periodo di riferimento (inizio - fine attività).

Nel caso in cui il professionista certificato non riesca a dimostrare la sufficiente (meno di 6 mesi) continuità lavorativa nell'anno di riferimento per il mantenimento (anno "n"), il certificato sarà comunque mantenuto. Nella successiva sorveglianza (effettuata nell'anno n+1), il professionista certificato deve fornire evidenza della continuità lavorativa per l'anno n+1, in assenza della quale dovrà sostenere un esame orale per confermare il continuo mantenimento delle competenze. L'esame orale ha durata dai 20 ai 60 minuti.

Invece, nel caso in cui, per due anni consecutivi, il professionista non abbia fornito alcuna (zero mesi) evidenza delle attività svolte nell'ambito dei compiti richiamati dalla presente norma al punto 4, il certificato rimarrà sospeso per un massimo di tre mesi. Trascorso tale termine, in assenza di evidenze, il certificato sarà revocato.

4. autodichiarazione (Mod. AUT_021_RM) redatta ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 contenente le seguenti dichiarazioni:
- la mancanza di reclami, provvedimenti e/o contenziosi nei confronti dell'operato della persona certificata in relazione all'attività certificata o, in alternativa, il tipo di reclamo, la corretta gestione degli stessi.
- Nel caso in cui siano presenti reclami o contenzioni legali spetta a **en.i.c.** valutarne la relativa gestione e decidere in merito al mantenimento, sospensione o revoca della certificazione.
- le attività svolte, di cui al punto 3
 - l'elenco completo, di cui al punto 2

11. MANTENIMENTO ANNUALE	5. copia della ricevuta di versamento di pagamento della quota annuale per il mantenimento dell'iscrizione al registro delle persone certificate [TP_001] L'esito della sorveglianza dipende dalla valutazione della completezza e congruità della documentazione presentata. L'attività di sorveglianza può avere come esito il mantenimento, la sospensione o la revoca della certificazione a fronte della valutazione effettuata. In assenza totale della documentazione prevista ai punti 2, 3 e/o 4, la certificazione sarà sospesa per 3 mesi dalla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se trascorso tale termine, il professionista certificato non ha trasmesso la documentazione prevista ai punti 2, 3 e 4, il certificato sarà revocato. In questa ultima ipotesi il professionista dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione.
12. RINNOVO	Al quinto anno di validità della certificazione, prima della scadenza del certificato, come previsto all'art. 5 del Regolamento Generale dell'Ente (RG_001 art. 5), il personale esperto iscritto nel Registro delle persone certificate dovrà produrre a en.i.c. i seguenti documenti e/o evidenze: 1. domanda di rinnovo; 2. dimostrazione di un processo di aggiornamento professionale continuo (long life learning), ossia ore di aggiornamento professionale per anno. L'evidenza potrà essere fornita producendo attestati / contratti / fogli presenze / verbali / incarichi, ecc. di partecipazione ad attività di formazione / convegni / docenze / relazioni / gruppo di lavoro normativo o tecnico, di almeno 16 ore durante l'anno, finalizzate al mantenimento delle competenze. Sarà compito di questo Organismo di Certificazione valutare la pertinenza delle evidenze presentate sulla base delle conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità riportate al punto 5 della presente norma. Nel caso in cui il professionista non fornisca evidenza dell'aggiornamento professionale il certificato rimarrà sospeso per un massimo di sei mesi. Trascorso tale termine, in assenza di evidenze, si provvederà alla revoca del certificato 3. dimostrazione del continuo esercizio della professione o incremento di crediti formativi nel caso di perdita di lavoro. Per l'evidenza dello svolgimento dell'attività il candidato dovrà produrre incarichi, contratti, ecc., attraverso i quali dimostri di aver svolto una o più attività in modo continuativo nell'ambito dei compiti (obbligatori e non obbligatori) richiamati dalla presente norma al punto 4. A tal fine potrà essere considerata la somma di più attività ciascuna relativa ad uno o più compiti tra quelli sopra indicati. Per dimostrare la continuità lavorativa è necessario che gli incarichi coprano un periodo di attività pari ad almeno 6 mesi nell'anno di riferimento⁶. A tal fine è utile che nella documentazione sia evidente e riscontrabile il periodo di riferimento (inizio - fine attività).

⁶ Eventuali eccezioni possono essere previste per comprovata impossibilità derivante da maternità, gravi motivi di salute (per esempio, malattia, infortunio) o altre cause di forza maggiore, attivando un processo compensativo.

12. RINNOVO	4. autodichiarazione (Mod. AUT_021_RR) redatta ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 contenente le seguenti dichiarazioni: - la mancanza di reclami, provvedimenti e/o contenziosi nei confronti dell'operato della persona certificata in relazione all'attività certificata o, in alternativa, il tipo di reclamo, la corretta gestione degli stessi. Nel caso in cui siano presenti reclami o contenzioni legali spetta a en.i.c. valutarne la relativa gestione e decidere in merito all'eventuale rinnovo della certificazione. - l'elenco completo, di cui al punto 2 - le attività svolte, di cui al punto 3 Le evidenze delle attività svolte nel periodo di validità della certificazione devono dimostrare lo svolgimento di tutti i compiti previsti ai punti C1, D2, F e G del punto 4 della Norma UNI 11339:2023. 5. copia della ricevuta di versamento di pagamento della quota di rinnovo [TP_001] Nel caso in cui al momento del rinnovo siano riscontrate carenze nei requisiti richiesti quali, a titolo esemplificativo: - l'assenza di una o più attività di quelle indicate ai punti C.1, D.2, F e G del punto 4 della norma 11339:2023; - la presenza di reclami gestiti non correttamente relativi all'attività certificata; - la presenza di uno o più contenziosi legali in corso relativi all'attività certificata per aspetti tecnici; - le evidenze relative all'aggiornamento professionale continuo (relative al quinto anno) non siano pertinenti rispetto alle conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità riportate al punto 5 della presente norma oppure siano di durata inferiore a quella prevista nella sezione "mantenimento"; - le attività svolte relative al quinto anno non dimostrino la continuità lavorativa (6 mesi); la persona certificata deve sostenere nuovamente il solo esame orale della durata da 20 a 60 minuti in base alle criticità riscontrate seguendo i criteri adottati per la prova orale di prima certificazione. Tale esame orale ha l'obiettivo di verificare se la persona certificata abbia mantenuto le competenze di cui non si è avuta piena evidenza tramite l'attività lavorativa, l'aggiornamento professionale continuo e la gestione dei reclami/contenzioni legali. Per l'eventuale esame di rinnovo viene utilizzata la stessa griglia di valutazione utilizzata in fase di prima certificazione. L'eventuale mancata partecipazione del candidato è condizione di improcedibilità della domanda di rinnovo. Al termine positivo della procedura di valutazione, previo versamento della quota relativa all'iscrizione nel registro delle persone certificate di cui al tariffario TP_001, sarà emesso il nuovo certificato dalla cui data di rilascio decorreranno i nuovi termini di mantenimento e rinnovo mentre nel caso di risultato negativo il candidato sarà eliminato dal registro delle persone certificate di en.i.c.
--------------------	---

13. TRASFERIMENTO DEI CERTIFICATI	13.1 TRASFERIMENTO A EN.I.C. SRL Il trasferimento di un certificato rilasciato ad un Esperto in Gestione dell'Energia, da effettuarsi nel rispetto delle regole dell'ente di accreditamento in vigore al momento dell'atto, può essere perfezionato in qualsiasi momento (sorveglianza o rinnovo). La procedura di trasferimento ha inizio presentando a en.i.c. una richiesta con allegato il certificato in corso di validità (ove applicabile anche l'ultima dichiarazione di mantenimento) ed una dichiarazione, rilasciata dall'OdC cedente, in merito all'assenza di pendenze tecniche ed economiche nei confronti di quest'ultimo da parte del richiedente il trasferimento. In assenza di quest'ultima (dando evidenza di averne fatto richiesta) il candidato può produrre una dichiarazione ex DPR 445/2000. In funzione della possibilità o meno da parte di en.i.c. srl di disporre dei rapporti, dei dati e della documentazione appropriata per avere evidenza che i risultati siano equivalenti e conformi a questo schema di certificazione il candidato potrà o meno essere esonerato dal sostenere una prova d'esame orale con la metodologia richiamata nel presente schema di certificazione. Al completamento con esito positivo della procedura potrà essere emesso, da parte di en.i.c. srl, Il certificato che manterrà la scadenza di quello precedente con la specificazione che il certificato è stato emesso in precedenza da altro OdC. Dell'emissione del certificato sarà data comunicazione all'OdC cedente per i provvedimenti di propria competenza. 13.1 TRASFERIMENTO DA EN.I.C. SRL en.i.c., entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, accompagnata dall'evidenza del versamento della quota di recesso prevista dal tariffario sottoscritto dalla persona fisica, trasmetterà la dichiarazione in merito all'assenza di pendenze tecniche ed economiche. Il mancato versamento della quota di recesso rende inaccoglibile la richiesta presentata che non verrà pertanto evasa. en.i.c., entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione relativa al rilascio del certificato da parte dell'OdC subentrante, provvederà alla revoca del proprio certificato.
14. NORMA TRANSITORIA	Nelle verifiche di sorveglianza e/o rinnovo, in attesa della transizione dell'accreditamento, comunque entro e non oltre il 30 novembre 2024, saranno emessi i certificati in conformità allo schema di certificazione per la norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) redatto ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs 4 luglio 2014, n. 102 e approvato con D.L. del 12 maggio 2015. A seguito dell'ottenimento dell'accreditamento per la norma UNI CEI 11339:2023 o, al massimo, a far data dal 01 dicembre 2024, per le verifiche di mantenimenti annuale e di rinnovo, saranno applicati unicamente i requisiti applicabili previsti dall'appendice A della Norma UNI CEI 11339:2023. Le persone certificate, ai fini del rilascio del certificato in conformità alla norma UNI CEI 11339:2023, oltre alla documentazione prevista nel presente schema di certificazione in funzione della procedura da attivare (mantenimento o rinnovo) dovranno far pervenire ad en.i.c. srl anche il presente schema di certificazione sottoscritto per accettazione e l'evidenza della conoscenza delle norme UNI 11339:2023 e UNI 11647:2016 acquisite durante un percorso di apprendimento di tipo non-formale o informale.

14. NORMA TRANSITORIA	A conclusione del periodo di transizione previsto, ovvero alla data del 30 novembre 2025, i certificati già rilasciati sotto accreditamento che non hanno completato la transizione ai requisiti della UNI CEI 11339:2023 perderanno la loro validità (non potranno quindi riportare il logo ACCREDIA) e saranno revocati. Al termine di tale periodo i certificati esistenti saranno riemessi secondo quanto previsto nell'Appendice A della norma UNI CEI 11339:2023, mantenendo invariata la data di scadenza. A far data dal 01 dicembre 2025 tutte le certificazioni esistenti ai sensi della norma 11339:2009, non riemesse ai sensi della norma UNI CEI 11339:2023, saranno decadute.
----------------------------------	---

APPENDICE A – CORRELAZIONE COMPITI CONOSCENZE E ABILITA'

Compiti	Conoscenze	Abilità
A) Attuare e mantenere sistemi di gestione dell'energia	K1, K2, K3, K4, K5, K8, K11	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S10, S11, S12, S13, S15
A.1 analisi approfondita e periodica del sistema energetico in cui si trova ad operare	K1, K2, K8	S1, S2, S3, S4, S6, S7, S10, S11
A.1.1 dei processi, edifici, servizi, trasporti, degli impianti e delle tecnologie	K1, K2, K3, K4	S1, S2, S4, S5, S11
A.1.2 delle modalità di gestione dei temi energetici da parte dell'organizzazione	K1, K2	S1, S2, S4, S11
A.2 introduzione di una politica energetica nell'organizzazione o, se già presente, attività di verifica che essa sia stata attuata e mantenuta in maniera conforme indipendentemente dallo schema adottato	K1, K2, K5	S1, S2, S4, S11
A.3 promozione dell'introduzione e del mantenimento all'interno dell'organizzazione dei sistemi di gestione dell'energia conformi alla UNI CEI EN ISO 50001	K1, K2, K5, K8, K11	S1, S2, S3, S4, S6, S11, S12, S13, S15
B) Gestire i contenuti tecnici della contrattualistica pertinente	K3, K4, K6, K7, K8, K9, K10, K16	S1, S2, S5, S8, S14
B.1 definizione delle specifiche tecniche attinenti agli aspetti energetici dei contratti per l'attuazione, gestione, manutenzione di un'EPIA	K3, K4, K6, K7, K8, K9, K10, K16	S1, S2, S5, S14
B.2 analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia	K6, K10	S1, S2, S8, S14
C) Eseguire diagnosi energetiche in conformità alla serie UNI CEI EN 16247 e studi di fattibilità	K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K14, K15, K16	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S13, S15, S16
C.1 diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili in conformità alla serie UNI CEI EN 16247	K5, K8, K14, K15	S1, S2, S4, S9, S12, S13
C.1.1 inventario energetico	K3, K4, K8, K14, K15	S1, S2, S3, S4, S9, S12
C.1.2 modello energetico	K3, K4, K8, K14, K15	S1, S2, S3, S4, S5, S7, S9, S12
C.1.3 analisi tecnico economica	K3, K4, K6, K7, K8, K14, K15	S1, S2, S4, S5, S8, S9, S12
C.1.4 reportistica	K6, K7, K8, K9, K11, K14, K15	S1, S2, S3, S4, S9, S12, S15
C.2 studio di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi (extra EN 16247)	K3, K4, K6, K7, K8, K14, K15, K16	S1, S2, S4, S6, S8, S9, S12, S16
D) Valutare e misurare i risparmi energetici	K1, K2, K8, K9	S1, S2, S5, S6, S7, S9, S10, S11, S12
D.1 misura e monitoraggio degli EnPI	K1, K8, K9	S1, S2, S5, S6, S7, S9, S10, S11
D.2 misura e verifica dei risparmi energetici ottenuti dall'EPIA	K1, K2, K8, K9	S1, S2, S5, S6, S7, S9, S10, S11, S12
E) Supervisionare gli impianti e i sistemi energetici	K3, K4, K8, K9	S1, S2, S3, S9, S10, S11, S12, S13
E.1 ottimizzazione energetica della conduzione e manutenzione degli impianti	K3, K4	S1, S2, S3, S9, S10, S11, S12, S13
E.2 impostazione della gestione, monitoraggio e controllo dei sistemi energetici	K8, K9	S1, S2, S3, S9, S10, S11
F) Applicare in modo appropriato la legislazione e la normativa tecnica in campo energetico e ambientale	K1, K2, K5, K7, K10, K12, K15	S1
G) Redigere e curare la reportistica e l'informazione per la direzione, il personale e l'esterno	K1, K11	S1, S3, S4, S9, S10, S11, S13, S15
H) Promuovere la transizione energetica e la decarbonizzazione	K5, K12, K13	S1, S2, S3, S6, S7, S13